

IN MERITO AGLI ADDEBITI DISCIPLINARI

La recidiva non vale per la contestazione

DI MARCO NOBILIO

La recidiva non va inclusa nella contestazione degli addebiti disciplinari, a meno che non si ponga in continuazione con l'infrazione contestata. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di cassazione con una sentenza pubblicata il 31 luglio scorso (20723). La Suprema corte ha spiegato che la ripetizione di un comportamento antidoveroso della stessa natura di quello già accertato e sanzionato (cosiddetta recidiva) non costituisce di per sé un'infrazione. Perché assume rilievo solo ai fini dell'applicazione di una sanzione più pesante rispetto a quella inflitta per punire la prima infrazione. E quindi non deve essere inclusa nella contestazione di addebiti relativa all'infrazione ripetuta. Per esempio, se un docente viene sanzionato con l'avvertimento scritto perché non compila il registro, qualora a distanza di tempo ometta di compilare il registro, il fatto che ciò avvenga per la seconda volta non assume rilievo ai fini della nuova contestazione. Non così, invece, se la reiterazione del comportamento antidoveroso si ponga in un rapporto di continuazione rispetto alla prima infrazione. Per esempio, se il docente ometta di compilare il registro senza soluzione di continuità rispetto al primo comportamento sanzionato. Magari per ripicca nei confronti del dirigente scolastico. In quest'ultimo caso, la recidiva (è cioè la ripetizione per ripicca del comportamento antidoveroso) è elemento costitutivo del comportamento antidoveroso. E quindi va descritta nella contestazione di addebiti. I fatti riguardavano una docente alla quale era stata applicata la sanzione della sospensione dall'insegnamento per sei mesi con l'assegnazione ad altri compiti. Che aveva incentrato il ricorso per Cassazione proprio sulla mancata contestazione della recidiva. Ma la sezione ha rigettato il ricorso adducendo che, nel caso in esame, la recidiva era valsa per individuare la sanzione e non come elemento descrittivo del comportamento contestato.

© Riproduzione riservata

